

Art. 15 Oggetto

¹ La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all'acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all'esercizio di un'attività in una professione o in un campo professionale o d'attività (di seguito attività professionale).

² Essa comprende in particolare la trasmissione e acquisizione:

- a) delle qualifiche professionali specifiche che consentano di esercitare in modo competente e sicuro un'attività professionale;
- b) della cultura generale di base che consenta di accedere al mondo del lavoro, di affermarvisi e di integrarsi nella società;
- c) delle conoscenze e delle competenze economiche, ecologiche, sociali e culturali che consentano di contribuire a uno sviluppo sostenibile;
- d) dell'attitudine e della disponibilità ad apprendere vita natural durante e a valutare e decidere autonomamente.

Fonte: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html>, consultato il 15.01.2019